



COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORDINANZA DEL SINDACO
COPIA

Numero 19 del 24-07-2025

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI AL FINE DI PREVENIRE POSSIBILI CONSEGUENZE SULLA SALUTE PUBBLICA DERIVANTE DALL'INFESTAZIONE.

IL SINDACO

VISTA la nota 51058/2025 del 22-07-2025 del Dipartimento di Prevenzione – UOC Igiene e Sanità Pubblica della ASL Latina, concernente la conferma di un caso di arboviroso (West Nile) sul territorio comunale e la conseguente importanza di rafforzare le azioni di contrasto allo sviluppo della zanzara comune (*Culex pipiens*), quale potenziale vettore di infezioni;

CONSIDERATA pertanto la necessità di prevenire e contrastare la diffusione delle arboviroso (West Nile, Dengue, Chikungunya, Zika), trasmesse dall'attività dei suddetti vettori;

PREMESSO che:

- il più efficace intervento per la prevenzione di queste malattie consiste nella massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi, per i quali, non sono necessarie precauzioni particolari in merito alla protezione di orti, animali domestici o chiusura di finestre;
- che, qualora fosse indispensabile effettuare trattamenti adulticidi, esclusivamente, dopo aver valutato la reale necessità dell'intervento e non secondo calendari programmati, al fine di tutelare la salute pubblica e salvaguardare l'ambiente, gli interventi devono essere effettuati da operatori professionali adeguatamente formati ed eseguiti nelle ore crepuscolari o del primo mattino ed è vietato il trattamento diurno;

TENUTO CONTO che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico, relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie virali, l'intervento principale per la relativa prevenzione consiste nella massima riduzione possibile della popolazione di zanzare, per il tramite della rimozione dei potenziali focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi;

CONSIDERATA la necessità di disporre misure straordinarie che si rivolgano alla generalità

della popolazione presente sul territorio comunale, amministratori condominiali, ai soggetti pubblici e privati, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione dell'insetto, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di provvedere ad un'adeguata divulgazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici, privati ed ai cittadini presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, l'Ente procede, tramite ditta autorizzata, ad effettuare interventi di disinfestazione su aree pubbliche comunali secondo le modalità richieste dall'A.S.L. di Latina, nel rispetto della normativa e delle circolari di riferimento;

VISTI:

- la Legge n. 833 del 23 Dicembre 1978;
- la Legge n. 689 del 24 Novembre 1981;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 (T.U.E.L.);
- il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (PNA) 2020-2025;
- Visto l'art. n. 50 comma 5 del Dlgs n. 267/2000;

ORDINA

nel periodo compreso dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento al 31 ottobre 2025:

1. a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo hanno l'effettiva disponibilità o uso di aree o spazi esterni (privati cittadini, amministratori condominiali, dirigenti scolastici e di strutture sanitarie, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di impianti sportivi, gestori di bar, ristoranti ecc.), è fatto obbligo di:

- a) evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- b) procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini. Tali prescrizioni non si applicano alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
- c) trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche ed in tutti gli altri spazi di raccolta (quali ad esempio cortili, parcheggi etc), ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. Il trattamento può essere eseguito direttamente, da parte degli stessi proprietari o utilizzatori di spazi, o avvalendosi di imprese di disinfestazione. Dovrà essere conservata documentazione attestante l'avvenuto trattamento. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere praticato dopo ogni pioggia, fino al 31 Ottobre;
- d) tenere sgombre tutte le aree già indicate ai commi precedenti da qualsiasi materiale che possa determinare, in qualsiasi modo e/o maniera, il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- e) mantenere in perfetta efficienza le grondaie, evitando la presenza nelle stesse di

- foglie o altro materiale che possa causare il ristagno di acqua;
- f) effettuare periodici trattamenti delle aree verdi pertinentziali, qualora necessario, con idonei prodotti regolarmente autorizzati;
2. Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che a qualsiasi titolo hanno l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, fossi, aree incolte e aree dismesse, è fatto obbligo di:
- g) mantenere le aree libere da qualsiasi materiale che possa determinare, in qualsiasi modo e/o maniera, un rifugio per gli insetti adulti, o che possa favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti;
3. A tutti i conduttori di orti, è fatto obbligo di:
- h) eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- i) sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- j) chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
4. Ai proprietari o ai responsabili o ai soggetti che hanno a qualsiasi titolo l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, è fatto obbligo di:
- k) adottare tutti i provvedimenti e/o accorgimenti necessari per evitare il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso al fine di impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- l) assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto, per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
5. Ai gestori/responsabili di depositi, anche temporanei, di copertoni per l'esercizio di attività di riparazione, rigenerazione e vendita, nonché a coloro i quali detengono a qualsiasi titolo copertoni, è fatto obbligo di:
- m) stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- n) svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
6. Ai gestori/responsabili di qualsiasi cantiere, è fatto obbligo di:
- o) evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori. Qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- p) sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta, in modo da evitare raccolte d'acqua;
- q) provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
7. Ai gestori dei cimiteri e ai cittadini che li frequentano, è fatto obbligo di:
- r) adottare tutte le misure necessarie ad evitare il formarsi di focolai larvali;

- s) rimuovere tutti i sottovasi, in alternativa dovranno essere riempiti di sabbia;
- t) provvedere in modo tale che, nei vasi con fiori freschi siano introdotti prodotti e/o materiali idonei ad evitare lo sviluppo larvale, mentre i vasi inutilizzati o con fiori secchi siano riempiti di sabbia se posti all'aperto;

ORDINA, altresì

Al fine di rendere l'intervento di disinfestazione efficace e sicuro:

- a tutti i residenti nelle aree oggetto di disinfestazione del Comune, durante gli orari di esecuzione degli stessi, che verranno comunicati con appositi avvisi pubblici:
 - che non siano stesi indumenti e biancheria ad asciugare all'esterno delle abitazioni;
 - che gli animali domestici e da cortile siano tenuti all'interno dei propri ricoveri o comunque allontanati e messi al riparo;
 - che si provveda a ricoprire oppure svuotare dell'acqua piscine ad uso natatorio;
 - che si provveda a proteggere vasche ornamentali ove siano presenti pesci e che, nel caso possano essere irrorati arredi e suppellettili presenti nei giardini, si provveda a ricoprirli oppure a lavarli dopo il trattamento.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo, sia reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Fondi e pubblicato sul sito internet dell'Ente e che ne sia data ampia diffusione del suo contenuto;
- che la presente Ordinanza conservi validità sino a revoca;

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente, comporterà per i responsabili una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000, nonché e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale;
- che il Comando di Polizia Locale risulta preposto al controllo di ottemperanza alla presente Ordinanza;
- che ai sensi dell'art.3, comma 4 della Legge del 07/08/1990 n. 241, che, avverso il presente atto, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. del Lazio o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro gg. 60 (sessanta) ed entro gg. 120 (centoventi) dalla data di notifica dell'atto medesimo.

La presente ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti di competenza ai seguenti soggetti:

- Comando di Polizia Locale.
- Dipartimento di Prevenzione della ASL di Latina – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica.
- Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali.

Fondi, 24-07-2025

IL IL SINDACO
DOTT. BENIAMINO MASCHIETTO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005